



SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONE PER LE VITTIME DOMICILIATE ALL'ESTERO DI MISURE COERCITIVE A SCOPO ASSISTENZIALE E DI COLLOCAMENTI EXTRAFAMILIARI PRIMA DEL 1981

(leggere attentamente questo promemoria e conservarlo)

- Considerate le indicazioni fornite nella domanda per un contributo di solidarietà, partiamo dal presupposto che Lei sia ancora domiciliato all'estero. Se nel frattempo ha ritrasferito in Svizzera il suo domicilio, può considerare privo di oggetto il presente supplemento di informazione.
- Le vittime la cui domanda di un contributo di solidarietà è stata accettata e che nel momento del pagamento vivono all'estero non possono invocare il trattamento preferenziale descritto nel promemoria per le vittime. La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), segnatamente il suo articolo 4 capoverso 6 che sancisce il citato trattamento preferenziale, è una legge unicamente svizzera che non vale all'estero.
- Se il Suo caso presenta questioni di diritto fiscale o di assicurazioni sociali o altri punti poco chiari, La invitiamo a contattare le competenti autorità locali facendo presente il senso e lo scopo del contributo di solidarietà e facendo riferimento al citato articolo 4 capoverso 6 LMCCE.
- Se a tale riguardo incontra difficoltà con le autorità straniere o riscontra punti poco chiari, può mostrare a tali autorità il promemoria allegato, redatto specialmente come informazione e direttiva per le autorità svizzere. Può anche contattare direttamente l'Ufficio federale di giustizia, settore MCSA, per telefono al +41 58 462 42 84 o all'indirizzo di posta elettronica sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.